



**STUDIO
SALVETTA**

Dottori Commercialisti
Associati

NEWSLETTER AGOSTO 2023 01.08

Informative ricorrenti per la clientela di studio

Le <i>news</i> di agosto	pag.	2
Con la “<i>proroga di ferragosto</i>” versamenti e adempimenti sospesi fino al 21 agosto 2023	pag.	3
Decorre dal 1° agosto 2023 la sospensione feriale dei termini	pag.	4
Al via la sospensione degli avvisi bonari	pag.	6
<i>Tax credit</i> sponsorizzazioni sportive esteso anche al terzo trimestre 2023	pag.	7
In arrivo le lettere di compliance per le anomalie relative alla compilazione dei modelli Isa per il triennio 2019-2021	pag.	9
Lotteria scontrini: al via il credito di imposta per l'adeguamento dei registratori telematici	pag.	12
Le indicazioni dell'agenzia sulla <i>flat tax</i> incrementale	pag.	13
Il credito di imposta per gli aumenti dei consumi di energia elettrica e gas naturale dei primi due trimestri 2023	pag.	16

I formulari operativi

<i>Fac simile</i> richiesta finanziamento infruttifero	pag.	18
<i>Fac simile</i> finanziamento infruttifero con valore fiscale credito	pag.	19

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Il trattamento dell'immobile del professionista ai fini reddituali	pag.	20
La rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo	pag.	23

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 agosto al 15 settembre 2023	pag.	26
--	------	----

Informative e news

PERCORSI DI ACCELERAZIONE *START UP* INNOVATIVE

Con un comunicato del 28 luglio 2023 Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa per *start up*, pubblica le graduatorie delle imprese ammesse ai percorsi di accelerazione.

(Provvedimento Invitalia)



SOSTEGNO AGENZIE VIAGGIO E TURISMO

Publicato in data 25 luglio 2023, sul sito del Ministero del turismo, il Decreto ministeriale datato 28 giugno 2023 con le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e *tour operator*.

(Ministero del turismo - D.M. del 28 giugno 2023)

NUOVO AUMENTO DEI TASSI

Con un comunicato stampa del 27 luglio 2023 la BCE Banca centrale europea, informa che in merito ai tassi di interesse di riferimento, il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 25 punti base i 3 tassi di interesse di riferimento della BCE con effetto dal 2 agosto 2023.

(BCE - comunicato stampa del 27 luglio 2023)

PROROGATO LO *SPLIT PAYMENT*

Viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 188 del 27 luglio 2023, la Decisione del Consiglio dell'UE n. 1552 del 25 luglio 2023 che autorizza l'Italia a prevedere il meccanismo dello *split payment* fino al 30 giugno 2026.

(Gazzetta Ufficiale Unione Europea L 188 del 27 luglio 2023)

AUTORIZZATA LA MODIFICA DELLE ALIQUOTE IMU

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023, il Decreto Mef del 7 luglio 2023 con le fattispecie in materia di imposta municipale propria (Imu), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote.

(Mef, decreto del 7 luglio)

CONTRIBUTI CASE EDITRICI

Con un avviso datato 27 luglio 2023, il dipartimento per l'editoria informa del fatto che, è riattivata la piattaforma per la gestione delle domande per l'ammissione ai contributi diretti per l'anno 2022 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

(Dipartimento per l'editoria, avviso del 27 luglio 2023)

NUOVO MODELLO LITI PENDENTI

Con prot. n. 250755/2023 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo modello da utilizzare per la presentazione della domanda di adesione alle liti pendenti. L'aggiornamento interessa anche la piattaforma telematica attraverso cui presentare le richieste.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023)

Informative e news

CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 21 AGOSTO 2023

Anche per il 2023 è operativa la c.d. "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto (che slitta al 21 agosto in quanto quest'anno il giorno 20 cade di domenica e quindi la scadenza viene rinviata al lunedì successivo).

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 21 agosto 2023.

Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail

L'Agenzia delle entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici (valida anche per la proroga di quest'anno), che la "proroga di ferragosto" si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all'articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Sono invece sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini:

- per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatizzati (articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972);
- per il pagamento delle comunicazioni inviate dopo i controlli formali (articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973);
- per il pagamento degli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva).

Si rammenta che il rinvio al 21 agosto 2023 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso periodo.

Informative e news

DECORRE DAL 1° AGOSTO 2023 LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2023, decorre dal 1° agosto il c.d. “*periodo feriale*”, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

4

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

Termini sospesi
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell’atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all’impugnazione, rispettivamente disciplinati dall’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e dall’articolo 15, D.Lgs. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga “*entro i termini di proposizione del ricorso*”.

Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente “slittamento” dell’eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

Accertamento con adesione

La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l’impugnazione dell’atto in relazione al quale si intende contrattare un’adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, con l'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Si tratta pertanto di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.

Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l'articolo 7-*quater*, comma 17, D.L. 193/2016, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto, godono della sospensione i seguenti atti:

Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni, <i>ex</i> articoli 36- <i>bis</i> , D.P.R. 600/1973 e 54- <i>bis</i> , D.P.R. 633/1972	Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, <i>ex</i> articolo 36- <i>ter</i> , D.P.R. 600/1973	Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
--	--	---

Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (21 agosto quest'anno, in quanto il 20 cade di domenica).

Informative e news per la clientela di studio

AL VIA LA SOSPENSIONE DEGLI AVVISI BONARI

Decorre dal 1° agosto 2023 anche la sospensione estiva per il pagamento degli avvisi bonari.

Si tratta degli avvisi liquidati al contribuente in seguito:

- alla liquidazione automatica di cui all'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973; e
- del controllo formale *ex* articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973

delle dichiarazioni dei redditi.

La funzione dell'avviso bonario è quella di permettere al contribuente il pagamento degli importi dovuti con riduzione delle sanzioni a 1/3 o a 2/3 evitando l'emissione della cartella di pagamento.



Si ricorda che il pagamento, anche rateale, deve avvenire però entro 30 giorni

Troverà applicazione in questo caso l'articolo 7-*quater*, comma 17, D.L. 193/2016 che stabilisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, ne deriva che:

“il termine di 30 giorni, utile per fruire dell'abbattimento delle sanzioni con pagamento delle somme richieste su avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre”

Se l'avviso fosse notificato dal 1° al 4 di settembre la decorrenza dei 30 giorni inizierà il giorno 5 settembre.



Non sono oggetto di sospensione le rate successive alla prima

In relazione ai controlli formali l'Agenzia delle entrate, invece, pur non essendosi espressa in termini generali, con riferimento all'annualità 2020 aveva affermato che la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi poteva avvenire, senza conseguenze, anche nei primi 15 giorni di settembre.

Informative e news

TAX CREDIT SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE ESTESO ANCHE AL TERZO TRIMESTRE 2023

Con il comma 615 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) il Legislatore ha modificato l'articolo 9, comma 1, D.L. 4/2022, convertito con la L. 25/2022, al fine di prevedere la possibilità di fruire del credito d'imposta a sostegno delle sponsorizzazioni sportive anche per il primo trimestre del 2023 (in precedenza riconosciuto per gli accordi relativi al primo trimestre del 2022).

Ora, con il recente **articolo 37, D.L. 75/2023** (rubricato "*Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo*"), si dispone una ulteriore estensione del credito d'imposta anche in relazione alle sponsorizzazioni sportive effettuate nel **trimestre luglio-settembre 2023**.

Detta estensione interviene, per espressa previsione normativa, anche al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, autorizzando a tal fine lo stanziamento di una autorizzazione di spesa per un ulteriore milione di euro. Si ribadisce, inoltre, che l'agevolazione in commento risulta concessa nel rispetto e nei limiti previsti dalla disciplina europea in tema di aiuti "*de minimis*".

Con riguardo ai contenuti dell'agevolazione la disposizione contenuta nel recente D.L. 75/2023 precisa che l'investimento in campagne pubblicitarie - relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 - deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche interessate devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Sodalizi sportivi costituiti nel 2022

Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.

Relativamente agli altri aspetti dell'agevolazione, contenuti nelle originarie disposizioni introdotte con l'articolo 81, D.L. 104/2020, si precisa che il credito d'imposta in commento:

- è pari al 50% dell'investimento pubblicitario effettuato, nel ricordato importo massimo di 10.000 euro;
- è rivolto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano spese in campagne pubblicitarie, a favore delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e

società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;

- non può essere fruito nei confronti di soggetti che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

Valgono, ai fini operativi, le disposizioni attuative che sono state definite con il D.P.C.M. datato 30 dicembre 2020.

Infine, per poter godere dell'agevolazione (e cioè l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione orizzontale nel modello di pagamento F24) i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'apposita piattaforma on line raggiungibile all'indirizzo web <https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/credito-dimposta-2023/presentazione/>.

Relativamente ai tempi di presentazione delle domane riguardanti i *bonus* spettanti per il periodo d'imposta 2023 (nello specifico tanto per il I trimestre quanto per il III trimestre) il Dipartimento dello Sport ha rilasciato il seguente Avviso.



Avviso “scaduto” del Dipartimento per lo Sport

Attualmente sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l'inoltro delle domande relative all'anno 2022 attraverso una piattaforma online.

I termini per l'invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022.

Informative e news

IN ARRIVO LE LETTERE DI COMPLIANCE PER LE ANOMALIE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA PER IL TRIENNIO 2019-2021

9

Con il recente provvedimento n. 231840 del 23 giugno 2023, l'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni relative alle possibili anomalie riscontrate nella compilazione dei modelli Isa allegati alle dichiarazioni per redditi, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021.

Con tali comunicazioni l'Agenzia stimola i contribuenti a verificare i dati comunicati, riscontrando eventuali errori, affinché i contribuenti stessi possano eventualmente provvedere a regolarizzare spontaneamente le irregolarità.

Una eventuale irregolarità nella compilazione degli Isa non è collegata ad un maggior imponibile, ma piuttosto il peggioramento del risultato ottenuto potrebbe far perdere i benefici premiali conseguiti in tale annualità ovvero anche portare all'inserimento del contribuente nelle liste selettive per eventuali future verifiche fiscali.

Le anomalie

Secondo quanto si legge dall'Allegato 1 al provvedimento, le principali anomalie segnalate interessano le seguenti ipotesi:

- imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (es. l'indicatore di durata delle scorte);
- soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati nel modello Redditi 2022 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli Isa per importi superiori a 2.000 euro;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli Isa "4-Periodo di non normale svolgimento dell'attività" per i periodi 2019-2020-2021 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello Isa);
- imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2021, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (Isa CG68U) con incongruenze, per il 2021, tra l'Isa presentato e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso;
- soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (Isa BG91U) che presentano, per il 2021, incongruenze tra l'Isa presentato e il quadro dei dati contabili;
- imprese che hanno presentato l'Isa CG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2021 incongruenze tra l'Isa presentato e gli elementi specifici dell'attività dichiarati;

- soggetti individuali che, per il periodo d'imposta 2021, hanno dichiarato nel frontespizio del modello Isa la condizione di "*Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale*" o la condizione "Pensionato" e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica;
- professionisti che, per il periodo 2021, hanno indicato nel quadro H del modello Isa il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d'affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2022;
- professionisti che, per il 2021, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell'attività del modello Isa un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2022;
- imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2021, hanno dichiarato nel campo "*F05 – Altri proventi e componenti positivi*" un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell'anno 2021.

Sono oggetto di segnalazione anche tutta una serie di anomalie nell'utilizzo delle cause di esclusione, ad esempio quelle relative all'inizio e alla cessazione dell'attività e all'emergenza pandemica (ad esempio, vengono segnalati i casi in cui è stato dichiarato l'esercizio in maniera prevalente di una delle attività escluse dagli Isa a causa della pandemia, ma il dato non trova corrispondenza nel codice Ateco dichiarato; ovvero il fatto di aver dichiarato per due anni consecutivi la medesima causa di esclusione relativa all'inizio dell'attività o cessazione dell'attività).

Modalità di trasmissione della comunicazione di anomalia

L'avviso contenente la segnalazione di anomalia viene comunicato ai contribuenti mediante pubblicazione nel proprio "*Cassetto fiscale*".

All'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali Spid, Cie, Cns o rilasciate dall'Agenzia delle entrate) viene visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato un messaggio ai riferimenti dallo stesso indicati, tramite posta elettronica e/o *short message service* o tramite posta elettronica certificata (pec), con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore/Isa del "*Cassetto fiscale*" è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il "*Cassetto fiscale*" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le anomalie oggetto di comunicazione non sono esplicitate all'interno dei messaggi di posta elettronica ordinaria e/o certificata ma sono reperibili esclusivamente all'interno del cassetto fiscale.

Rimedi e soluzioni per il contribuente

Una volta verificata la comunicazione il contribuente ha due possibilità:

- nel caso in cui si ritenga corretta la compilazione del modello Isa, i contribuenti possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale, che consente di descrivere,

38121 Trento – Via Dosso Dossi, 7 – Tel. 0461.421548 – C.F. e P.IVA IT 01732380223

e-mail: segreteria@studiosalvetta.it - internet: www.studiosalvetta.it

Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti dei Tribunali di Trento e Rovereto – Revisori Legali

Iscritti all'Associazione degli Specialisti in Finanza d'Azienda e Controllo di Gestione – ASFIM - Milano

anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità. Tali comunicazioni contenenti le spiegazioni dal dato ritenuto anomalo possono essere inviate anche dagli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso l'utilizzo dell'apposito software (gli intermediari possono fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti dai quali abbiano preventivamente ricevuto delega);

- qualora il contribuente constati che effettivamente l'anomalia è fondata, egli può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro); tali correzioni spontanee possono infatti beneficiare del ravvedimento operoso, applicando la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

La clientela che ricevesse un messaggio di anomalia riguardante la compilazione degli Isa è invitata a rivolgersi allo Studio per valutare le attività necessarie.

Informative e news

LOTTERIA SCONTRINI: AL VIA IL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI

12

Come si ricorderà la lotteria degli scontrini è stata istituita con la Legge di Bilancio 2017. In questi giorni l'Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento direttoriale prot. n. 231943 del 23 giugno 2023, al fine di istituire un credito di imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa telematici alla nuova lotteria degli scontrini istantanea 2023.

Lotteria degli scontrini istantanea

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 15943 dello scorso gennaio 2023 l'Agenzia delle entrate ha previsto che i registratori di cassa debbano essere aggiornati entro il prossimo 2 ottobre 2023 per permettere la generazione del "codice bidimensionale" direttamente con l'emissione dello "scontrino". Tale codice è di fatto un QR Code, che viene poi riportato nel documento commerciale ai fini della partecipazione al nuovo sistema di vincita.

La novità della lotteria 2023 consiste nella modifica alla periodicità dei premi che dal 2023 non saranno più settimanali, mensili e annuali ma addirittura giornalieri e si parlerà quindi di lotteria istantanea.

Necessario l'adeguamento software

Al fine di permettere ai clienti la partecipazione alla lotteria è necessario un adeguamento software dei registratori, il software del registratore telematico deve essere infatti predisposto per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria.

Al fine di agevolare i commercianti tenuti all'adeguamento dei propri registratori l'Agenzia delle Entrate ha istituito, con il nuovo [provvedimento n. 231943](#), un credito d'imposta de 100% della spesa riconosciuto agli esercenti che adattano i propri registratori alle nuove regole, la somma spetta comunque nel limite di 50 euro per ogni registratore.

Il credito potrà essere usato in compensazione sul modello F24, dalla prima liquidazione periodica Iva successiva alla registrazione della fattura per l'adeguamento da pagarsi con mezzi tracciabili.



Il codice tributo da utilizzare sarà il "7032", anno 2023

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino al termine dell'utilizzo.

ATTENZIONE: il credito potrà essere usufruito fino all'esaurimento dei fondi stanziati, in caso di incapienza lo scarto del modello F24 è comunicato al soggetto che lo ha trasmesso tramite un'apposita ricevuta che si può consultare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.